



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE GENERALE

**“Gruppo di Lavoro permanente di supporto alla Direzione Generale
per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti
speciali pericolosi e non, e per il trasporto di sostanze pericolose
secondo ADR” – GERITS -**

(provvedimento cfr n. 0022924/2021 del 31/03/2021)

*PARTE TERZA: Sottoprodotti di origine
animale (SOA)*

Sommario

1.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.0 PREMESSA	4
3.0 DEFINIZIONI.....	4
PARTE TERZA: Sottoprodotti di origine animale (SOA)	6
4.0 CLASSIFICAZIONE E ORIGINE DEI SOA	6
4.1 Raccolta, trasporto, magazzinaggio, spedizione	10
4.2 Smaltimento e uso dei materiali di categoria 1, 2 e 3.....	11
4.3 Smaltimento mediante incenerimento e coincenerimento.....	13
5.0 MODALITA' OPERATIVE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE CNR	13
5.1 DPI e misure igieniche.....	14
5.2 Tipologia di contenitori	14
5.3 Caratteristiche del locale di stoccaggio	15
5.4 Trasporto e smaltimento	15
5.5 Documentazione e registrazione	16

1.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento (CE) 1069/2009, è il principale riferimento normativo per la gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e i prodotti derivati non destinati al consumo umano, insieme alle successive norme attuative e linee guida regionali.

I principali obiettivi del regolamento CE 1069/2009 sono:

1. ridurre i rischi per la salute pubblica e degli animali;
2. tutelare la sicurezza della catena alimentare, dei mangimi e dell'ambiente;
3. promuovere l'uso sostenibile dei materiali di origine animale.

Il concetto di sottoprodotto ha trovato una sua definizione e collocazione, nell'ambito della gestione dei rifiuti, con la **Direttiva 2008/98/CE** e la successiva integrazione con l'art. 184-bis nel D.lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale".

Riferimenti:

- **Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152** e s.m.i.;
- **Regolamento (CE) 1069/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- **Regolamento (UE) 142/2011** di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- **D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254** "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

- **Direttiva 2000/76/CE** (recepita in Italia dal **D.lgs. 133/2005**) sull'incenerimento dei rifiuti, abrogata dalla nuova disciplina del 2016.

L'incenerimento e il co-incenerimento di rifiuti sono normati a livello europeo con la Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successivi aggiornamenti.

In Italia la direttiva è stata recepita con il D. lgs 133/2005.

Successivamente il D. lgs. n. 46/2014 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) ha inserito il Titolo III bis nella parte IV del D. lgs. n. 152/2006 modificando il D. lgs. n. 133/2005, la cui abrogazione è avvenuta in data 1° gennaio 2016.

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA).

Gli articoli 8 -9 -10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie 1, 2, e 3 secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.

2.0 PREMESSA

Date la complessità della legislazione di riferimento e la molteplicità degli ambiti operativi presenti nelle varie strutture del CNR, potrebbe risultare necessario che, per assicurare una corretta gestione dei rifiuti, le varie unità operative, integrino con appendici specifiche le informazioni contenute in questa linea guida. E' auspicabile che le Strutture integrassero tali appendici con proprie puntuali procedure e/o istruzioni che individuino metodi e strumenti, adeguati alle loro attività, tramite un'analisi approfondita dei propri processi produttivi e dei rifiuti generati dagli stessi in termini qualitativi, quantitativi e temporali, previa condivisione con il GdL GERITS/Unità e validazione delle stesse in modo da avere traccia puntuale di eventuali specificità presenti, tenendo presente le normative regionali.

3.0 DEFINIZIONI

Il D. Lgs. 152/2006 “Testo unico ambientale” modificato ai sensi del D.lgs. n. 116-2020 contiene, nell’art. 183, una serie di definizioni con lo scopo di delimitare il campo di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del medesimo decreto e di circoscrivere il significato di alcune nozioni in essa utilizzate. Fra queste, la definizione di “produttore di rifiuti”, al quale spettano precisi obblighi: primo fra tutti, la corretta classificazione del rifiuto (*vedi Parte prima delle linee guida: organizzativa-gestionale. Obblighi procedurali*). Su questo aspetto gravano per i produttori del rifiuto, in forza del principio della “responsabilità condivisa”, contenuta nell’art. 188, importanti responsabilità nel caso in cui uno o più soggetti appartenenti alla cosiddetta “filiera” di gestione del rifiuto (trasportatori, intermediari, commercianti, recuperatori e smaltitori) non operino in piena conformità alla normativa di riferimento. Responsabilità che hanno natura penale e possono coinvolgere anche l’“Ente” in base a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

Produttore: (ai sensi anche della Legge n. 116-2020) "produttore di rifiuti": *il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore*

iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del D. Lgs. 152/06.

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sottoprodotti di origine animale (SOA): secondo l'art. 3 del reg. (CE) 1069/2009: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma.

Utilizzatore: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

Stabilimento o impianto: qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati.

Carcassa: una carcassa come definita al punto 1.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Animali acquatici: animali acquatici secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE.

Stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera.

Responsabile di ricerca: secondo normativa la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure e di progetti ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici.

PARTE TERZA: Sottoprodotti di origine animale (SOA)

La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita dal produttore del rifiuto che rappresenta il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

La classificazione di un rifiuto si basa, in primo luogo, sull'individuazione dell'origine e del processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto.

4.0 CLASSIFICAZIONE E ORIGINE DEI SOA

Con accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 sono state emanate le “Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.

Tali linee guida sono state adottate al fine di “regolare uniformemente sull'intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente” e dovranno essere recepite dalle singole Regioni. Le norme di interesse sullo smaltimento e l'uso dei SOA delle tre categorie, e sul riconoscimento di determinati stabilimenti o impianti, sono gli artt. 12, 13, 14 e 24.

I SOA si originano:

1. durante la macellazione di animali per il consumo umano o la produzione di prodotti di origine animale;
2. nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie;
3. durante lo smaltimento delle carcasse di animali, nelle strutture che si occupano di assistenza e cura degli animali, o nell'ambito del recupero di carcasse di animali morti in area pubblica o privata.

A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.

Tessuti od organi (o prodotti) di animali che provengono da attività di laboratorio e/o dagli stabulari (esempio carcasse di animali e lettiere da stabulario), **non rientrano in questa casistica, ma in quella relativa ai rifiuti sanitari (DPR 254/2003)**, riportato nella linea guida Parte II° classificazione e caratterizzazione dei rifiuti – procedure operative –al capitolo 7.0.

I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in tre categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e gli animali, in conformità agli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009.

A ciascuna categoria di rischio corrispondono delle destinazioni d'uso o smaltimento differenti.

Alle tre categorie appartengono i seguenti materiali:

Materiali di categoria 1 (art.8):

- animali sospettati di essere affetti da TSE;
- animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
- animali che non sono di allevamento o selvatici come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
- animali usati in una procedura o in procedure definite all'articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Legge n. 276 del 20.10.2010, pag. 33), nei casi in cui l'autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali:
- materiali specifici a rischio;
- corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

- sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):
da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o
da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
- rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

La manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali sono smaltiti o usati come materiali di categoria 1 secondo normativa.

Materiali di categoria 2 (art.9):

- stallatico guano non mineralizzato e il contenuto del tubo digerente;
- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;
- prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;
- prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1,
- animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 8 o all'articolo 10, che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di misure di lotta alle malattie; (feti, ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione e pollame morto nell'uovo);
- le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;
- i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Ad eccezione dello stallatico, la manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali sono smaltiti o usati come materiali di categoria 2 secondo normativa.

Materiali di categoria 3 (art.10):

- carcasse e parti di animali "macellati" oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

- carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:
- animali diversi dai ruminanti soggetti all'obbligo di test delle TSE; e ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;

- prodotti seguenti derivati da animali terrestri: sottoprodotti dei centri di incubazione, uova, sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;
- pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;
- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;
 - animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto alcuni materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g);
 - pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti,
 - tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;
 - rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all'articolo 8, lettera f).

La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali sono smaltiti o usati come materiali di categoria 3 secondo normativa.

Sulla base delle informazioni raccolte dalle Strutture ed estratte dal censimento condotto, all'interno del CNR le principali tipologie di SOA derivanti dalle attività di ricerca e di didattica di alcune Strutture del CNR sono generalmente di categoria 1 e di categoria 2.

Le principali tipologie di SOA, presenti al CNR, sono ad esempio:

- Carcasse di animali selvatici (in particolare marini) per i quali vengano condotte attività necroscopiche a scopo ambientale e di ricerca.

4.1 Raccolta, trasporto, magazzinaggio, spedizione

Ad eccezione dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono raccolti, trasportati e identificati. La procedura regolamentare della loro gestione concerne l'identificazione e l'etichettatura delle materie prime delle tre categorie, le

caratteristiche dei veicoli e dei contenitori, i documenti commerciali, i certificati sanitari, le condizioni di trasporto. Ogni spedizione deve essere messa a registro.

Per la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio di materiali delle categorie 1 e 2 come anche delle proteine animali trasformate. Debitamente identificati tutti i sottoprodotti di origine animale sono inoltrati direttamente all'impianto di destinazione.

4.2 Smaltimento e uso dei materiali di categoria 1, 2 e 3

ai sensi del REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009

I materiali di categoria 1 sono:

- smaltiti come rifiuti mediante incenerimento: direttamente (senza trasformazione preliminare) o dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede e con specifica marcatura permanente del materiale risultante;
- recuperati o smaltiti mediante coincenerimento qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti: direttamente, senza trasformazione preliminare; o dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di alcuni materiali;
- smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata;
- utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

I materiali di categoria 2 sono:

- smaltiti come rifiuti mediante incenerimento: direttamente, senza trasformazione preliminare; o dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:

- direttamente, senza trasformazione preliminare; o dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;
 - utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato;
 - compostati o trasformati in biogas: dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;
 - applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;
 - insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
 - utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
 - utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

I materiali di categoria 3 sono:

- smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
- smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;
- trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati: per la fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 31; per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 36; per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35; per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32;

- utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35;
- compostati o trasformati in biogas;
- insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
- utilizzati in condizioni, determinate dall'autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d'uovo;
- utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
- utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;
- trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'articolo 10, lettera p);
- applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

4.3 Smaltimento mediante incenerimento e coincenerimento

L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente:

- a) in impianti di incenerimento e coincenerimento che abbiano ottenuto un'autorizzazione a norma della direttiva 2000/76/CE;

oppure

- b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della direttiva 2000/76/CE, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all'articolo 24.

5.0 MODALITA' OPERATIVE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE CNR

Il Responsabile di Laboratorio deve assicurare la corretta gestione dei SOA secondo le modalità di seguito descritte.

I lavoratori che svolgono tale attività devono attenersi alle prescrizioni relative alla corretta gestione ed a quanto trasmesso dal Responsabile di laboratorio.

5.1 DPI e misure igieniche

Durante tutte le operazioni di movimentazione dei SOA i lavoratori incaricati devono indossare:




- Camice;
- Calzature di sicurezza/zoccoli sanitari;
- Guanti in nitrile con caratteristiche tecniche adeguate all'attività da svolgere;
- Impermeabile con cappuccio e stivali durante le operazioni di pulizia.

5.2 Tipologia di contenitori

I sottoprodotti, durante la fase di raccolta, devono essere temporaneamente conservati in contenitori omologati, all'interno di celle refrigerate. Tutti i contenitori usati per la conservazione del materiale, una volta svuotati, devono essere lavati e disinfettati per il riutilizzo successivo; tale procedura deve essere attuata anche nell'area pavimentata di movimentazione del carico.

Nei luoghi di produzione i SOA devono essere raccolti e temporaneamente stoccati mediante l'impiego del freddo in contenitori ermeticamente chiusi (coperchio), in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, esclusivamente dedicati allo scopo e identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da renderla evidente.

Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla categoria di materiale trattato:

-  **NERO** per materiale di categoria 1,
-  **GIALLO** per il materiale di categoria 2,
-  **VERDE** per il materiale di categoria 3.

5.3 Caratteristiche del locale di stoccaggio

I locali afferenti al sito di stoccaggio devono disporre di idonei locali spogliatoio muniti di armadietti a doppio scomparto e di servizi igienici con doccia a servizio del personale incaricato.

Tali locali devono disporre di caratteristiche e attrezzature idonee per la raccolta e la movimentazione dei SOA. In particolare, sia le aree interne che le relative pertinenze esterne devono essere dotate di pavimentazione facilmente lavabile e di una rete di raccolta delle acque di lavaggio separata da quella delle acque reflue di tipo civile.

5.4 Trasporto e smaltimento

Per il ritiro del materiale la ditta che avrà in appalto il servizio deve essere registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.


Il trasporto dei sottoprodotti deve essere effettuato utilizzando:

- contenitori a perdere
- contenitori riutilizzabili
- veicoli coperti a tenuta stagna.

Gli automezzi e i contenitori devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, identificati mediante TARGA INAMOVIBILE DI METALLO (o altro materiale idoneo) riportante: REGIONE, ASL, CODICE ASSEGNATO DALL'ASL, (LA CATEGORIA DEI S.O.A. E LE DICITURE RELATIVE ALLA CATEGORIA E ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO TRASPORTATO devono essere indicate in apposita etichetta previste nell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) n. 142/2011).

Dal punto di vista normativo, i SOA, compresi i prodotti trasformati, non rientrano nel campo di applicazione della parte IV (non si considerano rifiuti) se ed in quanto disciplinati da altre disposizioni normative; ma se destinati allo smaltimento per incenerimento o in discarica, o anche all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio, devono essere considerati rifiuti e quindi rientrano nel campo di applicazione della relativa disciplina, nonostante la classificazione degli stessi contenuta nel Regolamento CE n. 1069/2009. Si deve precisare che l'inclusione nella disciplina di cui alla Parte IV del D.lgs 152/2006 non vuol dire automaticamente che i materiali siano riconducibili come rifiuti, visto che stesso nella parte IV del D. lgs 152/2006 si trovano regolamentati anche i sottoprodotti. In tal caso, occorrerà allora verificare se quei sottoprodotti di origine animale abbiano tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D. lgs. 152/2006. In caso contrario i sottoprodotti di

origine animale saranno a tutti gli effetti dei rifiuti e troveranno la loro regolamentazione nella Parte IV e saranno soggetti a tutti quegli obblighi che la medesima disciplina prescrive per la loro gestione (trasporto, utilizzo, FIR, ecc).



5.5 Documentazione e registrazione

Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale devono essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito dalla normativa vigente. Tra le informazioni principali, il documento commerciale deve specificare:

- la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
- la descrizione dei materiali (tra cui la categoria);
- la quantità del materiale;
- il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;
- il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali;
- il nome e l'indirizzo del destinatario.

Questo documento deve essere prodotto in 4 copie, una volta che il materiale è arrivato all'impianto di destinazione, una copia del documento ritorna al produttore con firma e peso dichiarato, al fine di attestare l'avvenuto ricevimento del materiale all'impianto di destino. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

Il produttore detiene un registro di carico-scarico, dove registra le operazioni di carico e scarico del

materiale; il registro viene vidimato presso dall'ASL di competenza e le operazioni vengono registrate entro 10 giorni dalle relative attività. I registri e i documenti commerciali devono essere conservati per due (2) anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Tutti gli operatori coinvolti nella filiera dei SOA e/o prodotti derivati (PD) devono:

- Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e relativi documenti commerciali/certificati sanitari.
- Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano scortati dal documento di trasporto e quando necessario dal certificato sanitario.

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali e certificati sanitari, ove presenti.